

Legge federale sul trattamento fiscale delle spese di riattazione degli immobili

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 127 e 129 della Costituzione federale¹;

visti il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 3 settembre 2007²;

visto il parere del Consiglio federale del 7 novembre 2007³,

decreta:

I

Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'imposta federale diretta

Art. 32 cpv. 2, primo periodo

² Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d'assicurazione e le spese d'amministrazione da parte di terzi. ...

2. Legge federale del 14 dicembre 1990⁵ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 9 cpv. 3, frase introduttiva

³ Sugli immobili che fanno parte della sostanza privata i Cantoni possono prevedere anche deduzioni per le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione nonché per la protezione dell'ambiente, per provvedimenti di risparmio energetico e per la cura di monumenti storici. Negli ultimi tre casi vale la seguente norma:

- 1 RS 101
- 2 FF 2007 7201
- 3 FF 2007 7217
- 4 RS 642.11
- 5 RS 642.14

II

¹ La presente legge sottostà a referendum.

² Il Consiglio federale ne fissa la data di entrata in vigore.

Minoranza (Meier-Schatz, Bader, Berberat, Fässler, Fehr Hans J., Genner, Gysin Remo, Leutenegger Oberholzer, Rechsteiner Paul, Recordon, Rennwald)

Non entrata in materia